



Mons. Domenico Sorrentino
ARCIVESCOVO

VESCOVO di ASSISI - NOCERA UMBRA - GUALDO TADINO

Prot. n. CDV - 39/2010.

- Accogliendo la deliberazione che il Consiglio di Amministrazione dell'*Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi*, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto avente sede in Assisi (PG), ha adottato all'unanimità il 30/08/2010 ai sensi dell'Art. 8, c. 3 lettera 'm' del vigente Statuto dell'ente medesimo, approvato il 14/12/2009 con il decreto N. 62/2009;
- Visto l'Art. 17, c. 2 del succitato Statuto;
- al fine di assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente in parola, in caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente del suo Consiglio di Amministrazione;

con il presente

DECRETO


viene disposta l'integrazione dell'Art. 10 del vigente Statuto dell'*Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi* avente sede in Assisi (PG), approvato il 14/12/2009 con il decreto N. CDV-62/2009, con l'aggiunta di un comma 6 come di seguito definito: *In caso di assenza, vacanza o impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.*

Il Presidente e Legale Rappresentante dell' "Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi" avente sede in Assisi (PG) provveda a far iscrivere, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 10 febbraio 2000, n. 361, quanto disposto con il presente Decreto, da allegare alla relativa richiesta, nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Perugia.

Dato in Assisi il 18 ottobre 2010.



Domenico Sorrentino
Domenico Sorrentino



Il Cancelliere Vescovile
don Salvatore Rugolo
don Salvatore Rugolo



Mons. Domenico Sorrentino

ARCIVESCOVO

VESCOVO di ASSISI - NOCERA UMBRA - GUALDO TADINO

Prot. N. CDV – 40/2010

Visto il decreto vescovile n. CDV-39/2010 emanato in data odierna, l'Ordinario Diocesano sottoscritto attesta che l'*Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi* avente sede in Assisi (Perugia), Viale Marconi 6, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R. D. 31 dicembre 1931, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Perugia al n. 375 Parte Prima e n. 376 Parte Analitica, è retto dallo statuto di cui qui di seguito è riportato l'intero testo, che il Presidente e Legale Rappresentante del suddetto ente provvederà a inoltrare al competente ufficio ministeriale presso la Prefettura di Perugia per gli adempimenti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

STATUTO

dell' Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi - Assisi

Art. 1

Denominazione e sede

1. L'"Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi" (di seguito: Istituto) è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R. D. 31 dicembre 1931.
2. Con decreto del 26 aprile 1988 la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari ha posto l'Istituto sotto la diretta giurisdizione canonica del Vescovo della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino (di seguito: Ordinario).
3. L'Istituto ha sede in Assisi (PG), Viale Guglielmo Marconi 6. Sedi distaccate potranno essere istituite in altre località.



+ [Signature]

Art. 2

Natura e finalità

1. L'Istituto è un organismo ecclesiale per la pratica della carità evangelica a favore di persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, di adulti inabili, di anziani autosufficienti e non auto-sufficienti.
2. L'Istituto promuove attività di accoglienza, riabilitazione, assistenza socio-sanitaria, recupero, reinserimento sociale, educazione morale e formazione cristiana delle predette persone, come pure di sostegno morale e culturale alle loro famiglie.
3. L'Istituto persegue queste finalità in vari modi, quali:
 - a) lo svolgimento di attività clinica, ricerca, sperimentazione e documentazione nei settori di competenza;
 - b) la formazione qualificata dei propri operatori;
 - c) l'istituzione di organismi di autocontrollo, specificati nel Regolamento;
 - d) l'adesione a sistemi pubblici di certificazione della qualità dei servizi.
4. L'Istituto potrà svolgere ulteriori iniziative accessorie o integrative di quelle istituzionali.
5. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Istituto si avvale di:
 - a) un servizio di assistenza spirituale di cui all'art. 13;
 - b) una Comunità religiosa femminile con compiti di assistenza morale, infermieristica e di altri eventuali servizi in conformità al carisma dell'Istituto di appartenenza;
 - c) apposite strutture e iniziative;
 - d) rapporti con enti pubblici e privati, istituti di ricerca, scuole e università nazionali e internazionali, statali e non statali;
 - e) personale dipendente o in rapporto di collaborazione professionale;
 - f) consulenti esterni e collaboratori a progetto;
 - g) altre forme di lavoro previste dalla normativa vigente;
 - h) volontari laici e religiosi che agiscono a titolo gratuito per finalità di solidarietà o *affectionis vel benevolentiae causa*.

Art. 3

Durata

1. L'Istituto è per sua natura perpetuo.
2. La sua estinzione, per soppressione deliberata dalla competente autorità ecclesiastica con provvedimento motivato o per altre cause previste dal Codice di Diritto Canonico, ha efficacia civile mediante la iscrizione del provvedimento nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Perugia.



3. Nei predetti casi la devoluzione del patrimonio residuo si effettuerà secondo quanto stabilito all'art. 20 della Legge 20 maggio 1985 n. 222.

4. Tale devoluzione avviene secondo quanto previsto dal provvedimento ecclesiastico, fatti salvi i diritti dei terzi e osservate le modalità di cui all'articolo 20 della predetta Legge 222.

Art. 4

Patrimonio e proventi

1. L'Istituto persegue le finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione civile, senza fini di lucro diretti o indiretti, utilizzando risorse finanziarie che gli pervengono:

- a) dallo svolgimento delle proprie attività;
- b) da redditi provenienti dal proprio patrimonio;
- c) da offerte e contributi di solidarietà di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
- d) da lasciti, eredità, legati e donazioni anche modali nel rispetto dei fini istituzionali;
- e) dalle somme del "fondo patrimoniale" eventualmente costituito e integrato anche con avanzi di bilancio.

2. L'Istituto si obbliga:

- a) a non impegnare le predette risorse finanziarie, comunque acquisite, per attività estranee alle proprie finalità istituzionali;
- b) a destinare gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente a favore dello svolgimento delle medesime finalità, sia principali sia accessorie o integrative.

Art. 5

Bilancio e contabilità

1. La contabilità riguardante le attività dell'Istituto è tenuta nel rispetto delle leggi vigenti e attraverso i registri e le scritture da esse stabiliti.

2. L'Istituto redige scritture contabili, cronologiche e sistematiche, atte a:

- a) esprimere in modo compiuto e analitico le operazioni attuate in ogni periodo di gestione;
- b) rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione. Ciò vale anche per le attività di cui al n. 4 dell'art. 2.

3. La durata dell'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il bilancio di esercizio è formato dai seguenti elementi: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione.

5. Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.



+ B)

6. Il consuntivo è ordinariamente approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 180 giorni, quando lo richiedano particolari esigenze.

Art. 6

Atti di straordinaria amministrazione

1. Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli previsti dal Codice di Diritto Canonico integrati dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dell'Ordinario.

2. Tali atti necessitano, prima di acquisire efficacia, del consenso dell'Ordinario e, nei casi prescritti, anche della licenza della Santa Sede.

Art. 7

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I membri di questi organi sono nominati dall'Ordinario e restano in carica per tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati.

3. L'Ordinario può nominare, sentito il Presidente, un Vicepresidente scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (di seguito: Consiglio) è l'organo di governo dell'Istituto che opera con tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria sia, con i limiti di cui all'art. 6, straordinaria.

2. Il Consiglio è composto di sette membri, compreso il Presidente.

3. Al Consiglio in particolare spetta:

- a) tradurre in un atto di programma e indirizzo istituzionale le finalità istituzionali e le indicazioni pastorali dell'Ordinario, anche avvalendosi del documento di programmazione economico-finanziaria annuale di cui al successivo art. 11 n. 2 lettera g);



- b) approvare i bilanci consuntivo e preventivo. In quest'ultimo sono delineati gli impegni economici e finanziari dell'Istituto;
- c) definire l'organigramma;
- d) ratificare gli atti del Presidente di cui all'art. 10 n. 3 lettera b);
- e) deliberare l'assunzione del personale e qualsiasi altra forma di collaborazione tecnico-professionale ritenuta opportuna;
- f) deliberare la stipula di convenzioni concernenti l'accoglienza degli ospiti dell'Istituto e ogni altro atto di convenzione o accordo con enti pubblici o privati;
- g) deliberare provvedimenti di azioni giudiziarie;
- h) delegare, con delibere generali o particolari, i propri poteri a singoli membri del Consiglio o a gruppi di essi per lo studio e/o l'espletamento di specifici compiti;
- i) controllare lo svolgimento della vita dell'Istituto ivi compreso l'operato istituzionale degli altri organi di governo;
- l) deliberare, d'intesa con l'Ordinario, l'ammontare della diaria per il servizio svolto dai membri degli organi di governo;
- m) deliberare, a norma del successivo art. 9 n. 3 lettera a) proposte di modifica dello Statuto e del regolamento dell'Istituto, da sottoporre all'approvazione dell'Ordinario ai sensi dell'art. 17;
- n) monitorare il gradimento degli utenti e delle loro famiglie circa la qualità dei servizi tecnico-sanitari svolti dall'Istituto.

Art. 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione



1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, fatta pervenire ai membri per scritto almeno dieci giorni prima della data fissata, con indicazione contestuale dell'ordine del giorno:
 - a) almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci di cui all'art. 5;
 - b) quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, dall'Ordinario o da due consiglieri.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente o del Vicepresidente e della maggioranza dei consiglieri.

3. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle:
 - a) concernenti modifiche dello Statuto e del Regolamento;
 - b) relative ad atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 6.
 In questi due casi è richiesta la maggioranza di almeno cinque membri del Consiglio.

4. Il Direttore Generale redige, in qualità di Segretario del Consiglio, il verbale di ciascuna riunione.

Art. 10

Presidente

1. Il Presidente è il primo responsabile dell'Istituto e della sua attività istituzionale.
2. Al Presidente in particolare spetta:
 - a) la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio, istituzionale nei confronti delle istituzioni e nelle pubbliche manifestazioni, ed ecclesiale, nei confronti dell'Ordinario, riguardante la regolarità della gestione, la moralità degli operatori e la conformità delle attività alla dottrina sociale della Chiesa;
 - b) la vigilanza sul corretto operato degli organismi e degli operatori dell'Istituto.
3. Egli inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio;
 - b) adotta, in caso di urgenza, ogni determinazione propria del Consiglio, salvo ratifica da parte del medesimo nella prima riunione successiva.
4. Il Presidente risponde del proprio operato al Consiglio e all'Ordinario.
5. Egli è membro di diritto del Comitato etico-scientifico.
6. In caso di assenza, vacanza o impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 11

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale (di seguito: Direttore), è nominato dall'Ordinario sentito il Consiglio, sovrintende all'organizzazione della gestione dell'Istituto ed è il capo del personale.
2. Al Direttore in particolare spetta:
 - a) garantire l'attuazione delle delibere del Consiglio;
 - b) presiedere il Comitato di Direzione e coordinare l'operato delle varie Direzioni;
 - c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e delle strutture operative;
 - d) istruire le pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio;
 - e) garantire la regolare predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
 - f) informare con regolarità, anche in forma scritta, il Consiglio, il Presidente e l'Ordinario circa gli eventi e i problemi più rilevanti dell'Istituto;
 - g) predisporre, in collaborazione con i responsabili di settore, un documento di programmazione economico-finanziaria da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;
 - h) partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, con funzioni di Segretario.
3. Il Direttore risponde del proprio operato al Presidente, al Consiglio e all'Ordinario.



4. Ulteriori determinazioni riguardanti il suo ruolo sono definite nel Regolamento dell'Istituto.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito: Collegio) è l'organo dotato del più ampio potere di controllo:
 - a) sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto;
 - b) sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura dell'Istituto e alle attività svolte;
 - c) sulla osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento nell'ambito di propria competenza.
2. Il Collegio è composto di tre membri nominati dall'Ordinario, tra i quali il Presidente del medesimo, scelti tra gli iscritti nell'apposito registro nazionale
3. I Revisori non possono essere consanguinei o affini, fino al quarto grado incluso, dei membri del Consiglio, né possono essere membri di quest'ultimo.
4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due membri.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Collegio, ne svolge le funzioni il revisore più anziano per età.
6. Per il corretto espletamento dei propri compiti il Collegio provvede:
 - a) ogni novanta giorni alla revisione contabile dell'esercizio finanziario;
 - b) ogni anno all'esame del conto consuntivo con relativa relazione di controllo sottoscritta dal Presidente del Collegio, da allegare al bilancio.
7. I Revisori, su invito, possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di parola.

Art. 13

Assistente spirituale

1. L'Assistente spirituale dell'Istituto ha il compito di curare la vita cristiana degli ospiti e del personale dell'Istituto, specialmente attraverso la celebrazione dell'Eucaristia e di altri riti religiosi, nei tempi e nei modi concordati con il Direttore.
2. L'Assistente è nominato dall'Ordinario.



Art. 14

Comitato etico-scientifico

1. L'Istituto può avvalersi di un Comitato etico-scientifico (di seguito: Comitato) che ha lo scopo di:
 - a) verificare la piena coerenza delle molteplici attività dell'Istituto con i valori della dottrina sociale della Chiesa;
 - b) promuovere adeguati modelli operativi e di ricerca tesi a migliorare la qualità degli interventi e dei protocolli di valutazione nell'ambito della disabilità plurima grave.
2. Il Comitato in particolare:
 - a) circa il primo aspetto, valuta l'operato dell'Istituto in relazione alle esigenze dell'antropologia cristiana quali, ad esempio, la inviolabilità della persona, la difesa della vita dal suo concepimento alla morte naturale, la tutela dei diritti umani, il rigetto di pratiche eutanasiche, di accanimento terapeutico o di cure sperimentali come pure i valori della giustizia e la trasparenza nelle operazioni finanziarie, nella raccolta dei fondi e nel loro corretto impiego;
 - b) Circa l'aspetto scientifico, valuta la correttezza dei progetti di intervento riabilitativo, l'adeguatezza dei protocolli con riferimento alle risorse umane ed economiche, l'idoneità delle condizioni logistiche come pure la promozione di convegni o di ricerche scientifiche.
3. Il Comitato:
 - a) è composto di membri in numero non inferiore a sette e non superiore a nove nominati per un triennio dall'Ordinario, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 - b) nella sua prima riunione, il Comitato elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
 - c) è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno;
 - d) comunica per scritto le proprie conclusioni all'Ordinario e al Presidente.

Art. 15

Revoca delle nomine

1. Ove sussistano gravi e comprovati motivi, l'Ordinario può disporre la revoca delle nomine di sua competenza.
2. Nei casi di morte, rinuncia accettata o permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un membro del Consiglio o del Collegio, l'Ordinario provvede a nominare il sostituto. Questi resta in carica per il residuo periodo del mandato.



Art. 16

Pubblicazioni

1. Al fine di favorire la conoscenza delle attività istituzionali, l'Istituto si avvale, oltre che dei comuni organi della comunicazione sociale, di relazioni e comunicazioni presentate in occasione di convegni e congressi scientifici, di articoli pubblicati su riviste specializzate, come pure di proprie pubblicazioni che saranno periodicamente inviate soprattutto ai sostenitori.
2. Spetta al Consiglio definire, sentiti gli organismi per lo specifico settore di competenza e, all'occorrenza il Comitato etico-scientifico, definire la natura di questi strumenti, stabilendo le modalità di realizzazione e diffusione.

Art. 17

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Ordinario.
2. Le modifiche deliberate dal Consiglio ai sensi dell'art. 9 n. 3. lettera a) necessitano dell'approvazione dell'Ordinario.

Art. 18

Norma di rinvio

Per le materie non espressamente disciplinate dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme canoniche, e all'occorrenza civili, compatibili con la natura e le finalità dell'Istituto.

Assisi, 18 ottobre 2010


 + Domenico Sorrentino, Vescovo

Il Cancelliere Vescovile
don Salvatore Rugolo
